

COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 20.02.2018

GIRONE ELITE
VENERDI 16 FEBBRAIO

1^ SQUADRA NOMINATA	2^ SQUADRA NOMINATA	RISULTATO	PALESTRA
PLAYMEC	ATLETICO SANGUINETTO	5 - 0	BONAVIGO

GIRONE ELITE

<i>Logo</i>	<i>Squadra</i>	<i>Punti</i>	<i>Giocate</i>	<i>Vinte</i>	<i>Perse</i>	<i>Pareg.</i>	<i>GF</i>	<i>GS</i>	<i>DR</i>	<i>CD</i>
	LEGNAGO CALCIO A 5	16	6	5	0	1	54	16	38	2
	300 BONAVIGO	13	6	4	1	1	41	18	23	5
	BONAVICINA CALCIO A 5	12	4	4	0	0	23	8	15	5
	ATLETICO CERA	12	6	4	2	0	35	24	11	8
	CRAZY BULLS	6	6	2	4	0	21	26	-5	8
	ALK VIGO	6	5	2	3	0	15	25	-10	8
	PLAYMEC	3	5	1	4	0	12	24	-12	7
	ATLETICO SANGUINETTO	3	6	1	5	0	19	47	-28	33
	FUTSAL BOVOLONE	3	6	1	5	0	14	46	-32	10

Verona 20/02/2018

Firmato

 RESPONSABILE STRUTTURA CALCIO
 UISP VERONA
 MARTINI GABRIELE

Stagione sportiva 2017/2018

Giudice Unico di 1° Istanza

Decisione n.2/2018 (Stagione Sportiva 2017/2018)

Il giudice Unico di 1° Istanza Borsarini Nicola

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente Ciman Simone presidente Playmec

con sede in Via Gigli 1, Minerbe (VR) Codice Affiliazione n. 18009699

Partita Playmec – Atletico Sanguinetto

Campionato Inter-provinciale di Calcio a 5 UISP Verona

Disputata il 16.02.2018 a Bonavigo presso palestra Comunale (VR)

Svolgimento del procedimento

Con ricorso presentato in data 17 Febbraio 2018, a firma del Presidente Ciman Simone, la squadra Playmec esponeva ricorso sull'omologazione della gara tra Playmec – Atletico Sanguinetto per irregolarità nella partecipazione alla gara di giocatori soggetti a squalifica.

Il ricorrente evidenziava che *“la società Playmec dichiara che nella partita disputata il 16/12/2018 presso la palestra di Bonavigo tra Playmec- Atl. Sanguinetto, la società Atl. Sanguinetto metteva in distinta il tesserato Strambaci Luigi N° tessera 180456034, risultato squalificato per una gara effettiva come dichiarato nel comunicato n.18 era segnalata la squalifica, e segnava una rete”*.

Forniva altresì copia della distinta di gara della squadra Atletico Sanguinetto.

Richiedeva infine la sconfitta a tavolino della squadra atletico Sanguinetto, per aver violato l'art. 127 del regolamento.

Motivazioni

Richiamandosi alla Normativa Generale Uisp Nazionale – ed 2016 e alla luce del ricorso e della disamina della documentazione allegata, del referto arbitrale e delle norme di partecipazione del campionato Interprovinciale, si prende atto che il giocatore Strambaci Luigi, tesserato presso la società Atletico Sanguinetto, prendeva parte alla gara in oggetto nonostante pendesse a suo carico un provvedimento di squalifica di una giornata, come espressamente indicato nel comunicato Ufficiale N°18 del 11.02.2018.

P.Q.M.

Il giudice Unico di 1° Istanza accoglie il ricorso della società Playmec e dispone:

- La Perdita della gara per 0 – 5 alla società Atletico Sanguinetto (ART 111 R.D.).
- Una Ammenda di €35,00 (TRENTACINQUE/00) alla società Atletico Sanguinetto (ART 111 R.D.).
- Squalifica il Giocatore Strambaci Luigi **per 2 giornate (due)** per essere stato presente il lista gara con provvedimento di squalifica (ART 141 R.D.).
- Dispone la restituzione della tassa di reclamo alla società Playmec per l'accoglimento del ricorso.
- Dispone la comunicazione della presente decisione alla Struttura Calcio di Verona per gli adempimenti previsti dalla normativa.

Così deciso il 20/02/2018
Il Giudice di Prima Istanza
BORSARINI NICOLA